

## CORONAVIRUS. IMPRESE: NON SI VIVE DI SOLO CREDITO

di Fabio Ghiselli

Il D.L. 8 aprile 2020, n 23, c.d. “Decreto liquidità” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, dopo la sua approvazione nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 aprile, contiene una serie di disposizioni a sostegno delle imprese di cui hanno dato ampia evidenza tutti i media.

Tralasciando i numerosi dettagli tecnici contenuti nei 44 articoli, vorrei esprimere alcune osservazioni su quelle misure attraverso le quali il Governo vorrebbe fornire **liquidità** al sistema delle imprese e dei lavoratori autonomi, colpiti dalla pandemia da “coronavirus”.

Questo obiettivo viene promosso essenzialmente attraverso due indirizzi: differendo i termini di **versamento delle imposte** e mettendo il sistema bancario nelle condizioni di erogare i **finanziamenti** a tasso agevolato.

Quanto al **primo strumento**, il decreto (art. 18), sospende i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali Irpef, dell’Iva, dei contributi previdenziali e Inail relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che i soggetti debitori abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi registrati per gli stessi mesi, del 33% o del 50% rispetto agli stessi periodi del 2019, a seconda che l’ammontare dei ricavi e compensi registrati nel 2019 sia inferiore o superiore a 50 milioni di euro.

Il nuovo termine di versamento è fissato al 30 giugno. Come indicato nella Circ. A.d.E, n. 9/E del 13.4.2020 (si, proprio il giorno di Pasquetta), i raffronti vanno fatti separatamente su ciascun mese, per cui la sospensione potrebbe essere effettiva per entrambe le mensilità ovvero solo per una sola.

Da un lato, la differenziazione introdotta ha un senso, perché non tutte le imprese o i lavoratori autonomi si trovano nelle stesse condizioni di carenza di liquidità, per cui è corretto ed eticamente ineccepibile selezionare i soggetti e richiedere a chi può versare di garantire in tal modo le entrate allo Stato. Allo stesso modo sembra logico, in via di principio, posticipare ma fissare comunque un primo termine per gli adempimenti in scadenza, in luogo di una sospensione *sine die* o ultra annuale, non avendo contezza degli sviluppi futuri e delle reciproche necessità di cassa.

Dall’altro, però, vengono in mente alcune osservazioni.

La prima è che l’introduzione di parametri valoriali esclude dal beneficio soggetti che comunque sono incisi da una perdita, anche se solo leggermente inferiore, e che potrebbero avere la necessità di posticipare in qualche misura il versamento di imposte e contributi. Come accade per coloro che non rientrando nelle nuove sospensioni si vedono confermata la scadenza del 30 aprile 2020.

La seconda riguarda la scadenza del 30 giugno. E’ evidente che in quella data, il c.d. *tax day*, si concentreranno gli esborsi di liquidità necessari per effettuare i versamenti delle imposte e contributi sospesi e di quelle personali sui redditi a saldo 2019 e acconto 2020. E con l’attività economica e professionale in *lockdown* e i conseguenti mancati incassi, ci troveremo di fronte a un grosso problema di liquidità.

Ragione per cui il Governo, consapevole della situazione, dovrebbe essere pronto a ridefinire il quadro delle scadenze, ad introdurre una nuova sospensione dei termini almeno per tutti i soggetti sotto un certo limite di fatturato e che si trovano in una situazione di carenza di liquidità autocertificata, e per tutti i versamenti di qualsivoglia imposta e contributi, con possibilità di pagare i relativi oneri in rate periodiche diluite almeno lungo l’intero secondo semestre (e non solo fino a ottobre come oggi prevede il co. 7, dell’art. 18), se non addirittura fino al giugno 2021. Posticipo delle scadenze che dovrebbe interessare anche tutti gli adempimenti fiscali dichiarativi, comunicativi e, aggiungo processuali, senza eccezione alcuna, per evitare inutili situazioni “a macchia di leopardo” che richiedono pericolose e complicate analisi e differenziazioni.

Prima di passare al secondo strumento adottato, c’è un’altra norma che merita attenzione, quella di cui all’art. 20, relativa all’applicazione del metodo previsionale per il versamento dell’acconto di giugno.

Questa disposizione prevede l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 13, del D.Lgs. 471/1997 nel caso in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (2020). In realtà sembrerebbe che il legislatore abbia introdotto una nuova ipotesi sanzionatoria perché proprio in tema di acconti e di metodo previsionale, è tuttora vigente l’art. 2, della L. 97/1977 che sanziona l’insufficiente versamento quando l’acconto versato sia inferiore a quello dovuto sulla base del metodo storico, ma non inferiore al 75% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso.

Considerata l'incertezza che caratterizzerà il 2020 e la certa adozione del metodo previsionale per salvaguardare la liquidità, sarebbe stato molto più opportuno prevedere la sospensione per lo stesso anno della sanzionabilità della fattispecie in esame.

Quanto al tema dei **finanziamenti**, se le differenziazioni introdotte su importi, garanzie e assenza o presenza della valutazione del merito di credito, possono essere giustificate, qualche dubbio nasce in merito alla sua adeguatezza come sostanziale unico strumento di sostegno per le imprese e i professionisti.

La "potenza di fuoco" per l'economia sarebbe di 400 miliardi di euro, suddivisi al 50% tra sostegno interno e alle esportazioni, ai quali si aggiungerebbero altri 350 miliardi di aiuti previsti dal decreto "Cura Italia".

E' vero che questa misura si allineerebbe a quelle analoghe messe in campo da altri Paesi come la Francia e la Germania, ma ci si chiede se possa considerarsi sufficiente per dare sostegno all'economia, alle imprese e ai professionisti. Il problema non sarebbe l'ammontare, che secondo una analisi fondata sulle risultanze del Cerved sarebbe sufficiente a coprire la domanda di finanziamenti <sup>1</sup>, ma la sostanziale unicità del sostegno.

Quello che registreranno questi soggetti già dal mese di marzo, sarà una perdita di fatturato, quindi minori incassi e minori ricavi che, in presenza di costi fissi incompressibili e di costi variabili semi riducibili, andranno ad appesantire il conto economico generando perdite <sup>2</sup>.

In queste condizioni, il ricorso a nuovo debito non sembra risolutivo perché il debito va restituito e gli interessi passivi appesantiscono il conto economico.

Tre sono gli aspetti da considerare.

Il primo attiene la scadenza. Quella di sei anni attualmente prevista, in quanto in linea con la limitazione fissata dalla Commissione europea con il Temporary Framework sugli aiuti di Stato, non pare adeguata. Non per niente, il Governo aveva giustamente ipotizzato un piano di rientro a 15-20 anni molto più in linea con le esigenze dettate dalla straordinarietà della situazione. Anche perché se la copertura delle misure di sostegno avverrà emettendo titoli a lunga scadenza (30 anni), non si vede per quale ragione il rientro da parte delle imprese e dei professionisti debba avvenire in un arco temporale inferiore.

Il secondo riguarda la misura dei tassi d'interesse. Il decreto fissa un limite per i soli prestiti fino a 25.000 euro, che dovrebbe collocarsi tra l'1,2 e il 2%, mentre per quelli eccedenti la definizione viene lasciata alla libera contrattazione tra le parti. In realtà dovrebbe essere di poco superiore allo zero virgola in virtù del fatto che, a seguito delle prospettate operazioni di TLTRO e LTRO, la BCE dovrebbe mettere complessivamente a disposizione delle banche nazionali per favorire l'economia reale, 3.000 miliardi di euro a tassi negativi di ulteriori 25 punti base rispetto al tasso medio applicato ai depositi presso la Banca centrale (-0,50%).

Il terzo la tempistica. Una pesante crisi di liquidità dovuta al crollo del fatturato e all'interruzione dei pagamenti nelle filiere di fornitura è già in atto, e tranne che per i, per tutti gli altri sarà necessario attivare una istruttoria per valutare il merito di credito e perfezionare le relative garanzie. Questo richiederà qualche mese di tempo, nonostante la Banca d'Italia abbia diramato una raccomandazione alle banche invitandole a ridurre il più possibile i tempi tecnici per l'erogazione <sup>3</sup> e analoga iniziativa sia stata assunta dall'ABI. Peraltro l'istruttoria sul merito di credito dei beneficiari potrebbe essere avviata dalle banche anche per i prestiti fino a 25.000 euro a favore delle micro e piccole imprese con garanzia totale a carico dello Stato, dal momento che la norma non impone alle stesse banche alcun vincolo di erogazione.

E questo sembra apparire strumentale con l'ammontare di risorse accantonate al Fondo di garanzia per 1,7 miliardi di euro e con la determinazione della percentuale di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio pari al 30%, che individua un effetto leva pari a 1 a 3 (molto bassa rispetto al rapporto di 1 a 12-14 che veniva citato nei giorni scorsi). Questo significa riuscire a soddisfare le richieste di un numero di soggetti variabile tra i 200.000 e i 340.000 (se il prestito dovesse essere pari all'importo limite ovvero a quello medio di mercato oggi di 15.000 euro).

Non è solo la disponibilità dello strumento quello che conta in questa situazione ma anche il suo accesso in tempi brevi, per cui, ferma restando l'esigenza dell'istruttoria, forse sarebbe stato il caso di prevedere l'erogazione anticipata almeno di una quota del prestito (s. 50%). Del resto non si capisce come mai questo sia possibile in altri Paesi colpiti dall'emergenza coronavirus e non nel nostro.

<sup>1</sup> G. Romano e F. Schivardi, *Decreto liquidità, l'importante è fare in fretta*, in *lavoce.info* del 10.4.2020.

<sup>2</sup> Per evitare che oltre al danno si aggiunga la beffa, bene ha fatto il Governo a prevedere fino al 31.12.2020 per le fattispecie verificatesi nel corso dell'esercizio chiuso alla predetta data, la sospensione della disciplina sulle ricostituzioni di capitale sociale (art. 6).

<sup>3</sup> *Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19*, del 10.4.2020.

Qualche perplessità ha destato la necessità di richiedere l'autorizzazione a Bruxelles per il varo del piano di implementazione delle garanzie, in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE, come prevederebbe il co. 12 dell'art. 1, della bozza di decreto.

Questo aspetto avrebbe dovuto essere fuori discussione per due ragioni. La prima perché le garanzie in parola dovrebbero essere inderogabilmente comprese tra quegli aiuti previsti dal co. 2, dell'art. 107, secondo cui *“Sono compatibili con il mercato interno”* e non *“Possono considerarsi compatibili”* (co. 3), *“b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”*. La seconda perché la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen aveva annunciato la completa sospensione di tutta la disciplina sugli aiuti di Stato e, quindi, anche la procedura di consultazione ed esame, disposta dall'art. 108 del TFUE, per far fronte all'emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19.

Anche se, leggendo le Comunicazioni della Commissione Ue del 18 marzo e del 3 aprile 2020, questo impegno sembra sia stato eseguito solo parzialmente e sia soggetto a una serie di vincoli che non soddisfano le necessità di urgenza e più ampia operatività che l'attuale situazione richiede.

E' vero che oggi, 14 aprile, la Commissione Ue ha comunicato il suo via libera agli aiuti, ma nel prossimo futuro il risultato potrebbe essere non sempre favorevole e tempestivo. In condizioni eccezionali come queste non ci possono essere vincoli comunitari che tengono, perché è in gioco la sopravvivenza di un Paese. Per cui su questo aspetto le pressioni politiche volte a sospendere integralmente la disciplina dovrebbero essere più incisive.

**Ma altre iniziative** potrebbero essere assunte.

Se si vuole assicurare ai soggetti economici (e non solo), come è giusto che sia, i mezzi di sostentamento durante il blocco dell'attività ed impedire la distruzione di capacità produttiva - secondo le stime di Prometeia la sola manifattura italiana perderebbe nel 2020 mediamente il 14% dei ricavi, pari a 159 miliardi a valori correnti, con un recupero di meno di un quarto nel 2021 - molto più utile sarebbe l'erogazione di **contributi a fondo perduto** sulla base di determinati parametri e vincolati nel loro utilizzo<sup>4</sup>. Personalmente ritengo che oltre ad avere una precisa *ratio* e ragionevolezza, la misura sarebbe utile per evitare che nel prossimo futuro lo Stato debba essere costretto ad onorare le proprie garanzie verso il sistema bancario facendo esplodere il debito (laddove le imprese si dovessero trovare nella condizione di non poter adempiere alla restituzione del prestito).

In questa categoria di erogazioni pubbliche dovrebbero rientrare anche gli aiuti ai lavoratori autonomi e il reddito di emergenza per i soggetti più disagiati.

E' evidente che l'importo da erogare dovrebbe essere ben superiore ai 600 euro tantum previsti dal decreto *“Cura Italia”*, del tutto insufficienti (e non entro nel merito dell'incredibile vicenda che ha coinvolto il funzionamento disastroso del sito internet dell'Inps e prima ancora della proposta del famoso *“click day”* fatta dal presidente dell'istituto, peraltro quasi dovuta a seguito di uno stanziamento in cifra fissa stabilito dal decreto), il contributo erogabile dalle casse di previdenza degli ordini professionali a valere sul *“Fondo per il reddito di ultima istanza”* di cui all'art. 44 dello stesso decreto, o gli 800 euro, sempre una tantum, che dovrebbero essere introdotti dal prossimo decreto aprile.

Dietro i professionisti e lavoratori autonomi ci sono delle famiglie, e l'assenza di ricavi periodici non può certo essere bilanciata da importi risibili come quelli innanzi previsti.

In aggiunta, stante il prevedibile ampio ricorso al credito bancario e la drastica riduzione dei ricavi della gestione caratteristica con effetti deprimenti sul ROL, dovrebbe essere sospesa almeno per il 2020 e 2021 la disciplina che limita la **deducibilità degli interessi passivi** di cui all'art. 96 Tuir.

Inoltre, sarebbe utile concedere alle imprese la facoltà di sospendere per l'annualità in corso gli **ammortamenti materiali e immateriali**. Questo non solo troverebbe giustificazione logica nel ridotto utilizzo dei propri beni dovuto alla riduzione o alla chiusura dell'attività, ma consentirebbe di alleggerire il conto economico già interessato da più o meno pesanti riduzioni dei ricavi<sup>5</sup>.

Anche l'idea che si sta facendo strada di **sospendere** l'applicazione della **sugar tax** e della **plastic tax** mi sembra opportuna. Benché mi sia pronunciato a favore delle tasse etiche (in un paio di scritti su questo sito), le due imposte sono state costruite in modo pessimo e non sono di alcuna utilità. Risibili, peraltro, sono gli incassi previsti ai quali lo stato dovrebbe rinunciare (200 milioni di euro nel suo insieme).

<sup>4</sup> Come propongono G. Tria e L. P. Scandizzo, *Perché i pagamenti compensativi alle imprese convengono a tutti*, Il Sole 24 Ore del 4.4.2020, e tenuto conto che non mancherebbero gli elementi conoscitivi per operare, almeno per quanto riguarda le imprese, visto che al Cerved sono depositati tutti i bilanci.

<sup>5</sup> N. Bedin, *Alle imprese serve un 2020 senza ammortamenti*, Il Sole 24 Ore del 1.4.2020. Sulla necessità di ricostituire il capitale sociale a seguito delle perdite che si prevede siano registrate nel 2020, si veda l'analisi sui bilanci riportata da C. Festa, *Capitale, servono 42 miliardi*, Il Sole 24 Ore del 3.4.2020.

Il **credito d'imposta sulle locazioni** dovrebbe essere esteso a tutti gli affitti di immobili commerciali e dovrebbe poter essere, alternativamente, utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi propri, ovvero ceduto al locatore a parziale copertura del canone, ed utilizzabile a sua volta in compensazione.

Dovrebbe essere accelerato il **pagamento dei debiti della P.A.**. Attualmente lo stock di debiti scaduti non pagati si aggira attorno ai 27 miliardi di euro che, se entrassero nelle casse delle imprese potrebbero rappresentare una utile iniezione di liquidità. Non è solo il denaro lo strumento cardine per risolvere il problema. Altri mezzi potrebbero essere introdotti, senza preclusioni ideologiche o sterili polemiche politiche, come ho avuto modo di osservare nel mio contributo *Minibot e titoli di Stato dedicati: quando e perché potrebbero non essere nuovo debito e rivelarsi utili*, 2019, pubblicato su questo sito.

Infine un tema niente affatto trascurabile già oggi, ma che lo sarà ancora meno quando il Governo deciderà la risoluzione del *lockdown*: le spese per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuale (Dpi)**. Al momento, per effetto del combinato disposto dell' art. 64 del D.L. 17.3.20, n. 18 e dell'art.30, del D.L. 8.4.20, n. 23, le imprese e i lavoratori autonomi possono beneficiare di un **credito d'imposta nella misura del 50%** delle spese sostenute fino a un massimo di 20.000, per il 2020.

Se si vuole far ripartire l'economia queste misure di tutela della salute diventano essenziali per tutti, dall'imprenditore al dipendente ai collaboratori esterni, ai famigliari e all'intera comunità di rispettiva appartenenza. Perché non ci possiamo permettere di far diventare le fabbriche e i luoghi di lavoro in generale dei potenziali centri di diffusione del virus. E se l'onere diventerà significativo il Governo dovrà essere disponibile o ad incrementare il credito d'imposta e a prevederne lo sconto in banca e/o la libera circolazione nei confronti dei fornitori (ricordiamoci che c'è un "bonus facciate" al 90%), o a trasformarlo in un contributo a fondo perduto ad erogazione periodica (e il cui ammontare potrà continuare a non essere integrale vista la sussistenza di interessi diversi, pubblici e privati, alla ripresa dell'attività produttiva).

E' evidente che tutte le misure di sostegno dovranno essere finanziate a debito e che la sua dimensione dipenderà sia dalle scelte sulla composizione dei finanziamenti - emissioni di titoli pubblici italiani e attivazione di strumenti europei (Mes, Eurobond, Recovery Fund, Fondi strutturali, ecc,) - sia dalla sicurezza che un rapporto debito/Pil che molto facilmente potrà superare il 150% non costringerà il nostro Paese ad avviare un programma di rientro forzoso solo per rispettare quei parametri di Maastricht che il mondo (ad eccezione delle istituzioni europee) considera idioti.

Ma la situazione è estremamente difficile e si prevede che lo sarà di più in futuro. Per questo servono misure di sostegno al reddito adeguate e operative in tempi rapidissimi. E anche le scelte strategiche, a tutti i livelli, devono essere altrettanto rapide. Sono in pericolo la credibilità dei governi e la sopravvivenza stessa delle istituzioni europee.